

## Riflessioni sulla nuova normativa a proposito di valutazione.

L'Ordinanza ministeriale n. 3 del 20 gennaio 2025, che disciplina la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado, è stata inviata a tutte le istituzioni scolastiche.

Sembra necessario comprenderla bene anche per capire quanto e come possa incidere sulle nostre buone pratiche per una valutazione Mite.

La normativa è attuativa della legge 1° ottobre 2024, n. 150 ed è composta da:

- Ordinanza (con 7 articoli),
- indicazioni (con 2 esempi di documento di valutazione alle famiglie di cui il secondo prevede la scrittura degli obiettivi) e un
- allegato A (con la definizione dei criteri per i 6 giudizi sintetici, 3 per ciascuno)

questa normativa modifica l'Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre 202 (giudizi descrittivi) ma sarà applicata, per quest'anno, solo per il giudizio di fine anno.

In questo breve testo desidero commentare le modifiche apportate

1) **Nell'articolo 2** del decreto di ordinanza possiamo notare che:

a) rimaniamo nel paradigma della valutazione formativa ed educativa;

*“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curriculum di istituto”.*

b) l'autovalutazione rimane una pratica da promuovere e, nel resto del documento, rientra al primo posto nei criteri per la definizione dei giudizi sintetici;

c) i traguardi di competenza restano al primo posto del processo di acquisizione degli apprendimenti e si distingue tra valutazione degli apprendimenti e del processo per raggiungerli;

d) le indicazioni nazionali rimangono il primo riferimento e restano normativi.

2) **Nell'articolo 3** si introduce il concetto di:

a) valutazione riferita alle **discipline e non più agli obiettivi** e l'espressione di questi ultimi nel documento di valutazione finale è facoltativa anche se in altri punti del documento viene “raccomandata”.

Per esempio nelle Indicazioni si specifica:

*“Fermo restando che la valutazione periodica e finale espressa in giudizi sintetici è riferita a ciascuna disciplina di studio nella sua interezza, ogni istituzione scolastica ha la facoltà di inserire nel documento di valutazione i principali obiettivi disciplinari, rendendo più esplicita e funzionale la correlazione con la progettazione di classe. Si intende, in questo modo, confermare e valorizzare il lavoro delle istituzioni scolastiche nell'individuare e inserire nel PTOF gli obiettivi di apprendimento, oggetto di valutazione periodica e finale per ogni classe e ogni disciplina, ritenuti indispensabili per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze.”*

- b) Si introducono 6 livelli di giudizio: **ottimo -distinto -buono -discreto -sufficiente e non sufficiente**. Questo non lo possiamo condividere, si tratta di un errore sia in riferimento agli studi e alle evidenze scientifiche, sia in riferimento ai principi stessi della valutazione formativa. Come possono gli studenti diventare consapevoli dei loro punti di forza e debolezza se non ricevono un feedback analitico che consenta di migliorare ciò che non va ancora e valorizzare ciò che già c'è. Se ricevono un giudizio generico e sintetico e inoltre sull'intera disciplina! Come se quest'ultima fosse un monolite.

Sono pienamente d'accordo con Elisabetta Nigris quando dice, nella lettera agli studenti e ai docenti pubblicata il 23 gennaio scorso: *"bambini/e possono conoscere il lessico, scrivere correttamente dal punto di vista ortografico, ma non avere sviluppato quella che i linguisti definiscono competenza testuale; possono sapere fare le operazioni in colonna e non sapere risolvere un problema di logica o un problema matematico."*

Possiamo invece accettare

- la definizione dei giudizi attraverso i criteri dell'**autonomia, della continuità delle performances nel tempo e dell'uso di un linguaggio specifico e**
- l'utilizzo del registro elettronico, nelle comunicazioni con la famiglia, come facoltativo e rispondente ai criteri di trasparenza e tempestività.

3) **L'articolo 5** prevede che:

la valutazione del comportamento degli alunni della **scuola secondaria di primo grado** sia espressa in decimi, un voto di comportamento inferiore a sei decimi comporta la **non ammissione alla classe successiva** o all'esame di Stato.

A questo proposito, benché condividiamo la necessità di affrontare il problema della sicurezza nelle scuole, ricordiamo che:

- a) lo *Statuto delle studentesse e degli studenti* (DPR n. 249/1998) prevede la natura "riabilitativa" della sanzione e che il comportamento non possa influire sulla valutazione del profitto. C'è dunque un'incompatibilità tra le due affermazioni, entrambe normative.
- b) I patti educativi che molte istituzioni scolastiche hanno approvato richiamano anche il carattere "negoziale" delle sanzioni al comportamento, proprio in un'ottica educativa.
- c) Senza Zaino ha sottolineato spesso il carattere "riparativo" più che punitivo delle cosiddette sanzioni.

Ci chiediamo infine se gli "inasprimenti delle pene" saranno efficaci nel prevenire o contrastare comportamenti inadeguati degli studenti.

Storicamente non è, credo, mai avvenuto!

4) **Nel resto dei documenti** si dichiara espressamente che nella **valutazione in itinere** i docenti possono continuare l'uso degli strumenti che ritengono più opportuni... **liberamente**.

*"... La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione."*  
(Ordinanza)

5) **Nell'allegato A** che descrive i 6 giudizi sintetici, si specifica che:

*Spetta a ciascuna istituzione scolastica, a norma di quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 275/1999, declinare tali descrizioni per ciascuna disciplina e anno di corso (es. attraverso griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e i curricoli di istituto inseriti nei Piani triennali dell'offerta formativa. Pertanto, il collegio dei docenti, in coerenza con le suddette novità, delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici.*

Dunque gli esempi di descrizione sono indicativi e non normativi e resta in vigore l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Desidero concludere ricordando che questa ordinanza si occupa solo di valutazione certificativa, periodica e finale, noi di Senza Zaino ci occupiamo soprattutto di una valutazione in itinere, formativa e formante, l'abbiamo chiamata Mite e si fonda sulla promozione dell'autonomia, della consapevolezza e della responsabilità nel rapporto amichevole e collaborativo tra docenti e studenti. Siamo in linea con la normativa e la Costituzione! Possiamo continuare sulla nostra via... buon lavoro a tutti e che la valutazione finale resti *Residuale!*

Grazia Dell'orfanello  
Lucca 31 gennaio 2025

Anche se assolutamente convinta dell'importanza della scrittura inclusiva e della valorizzazione di genere, per favorire la lettura ho usato il consueto maschile